

Massimale RCT/O €1.000.000,00

Franchigia € 750,00

Premio lordo per ogni "Festa" (fino a 3gg) : € 220,00

- € 25,00 per ogni giorno di durata superiore ai 3 giorni e fino 10gg
- € 16,00 per ogni giorno di durata superiore ai 10 giorni

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

*Organizzatore/gestore della **Feste del Partito della Rifondazione Comunista** (di natura politica, culturale, e sportiva) che si terrà dal ____ al ____ presso _____ Comune di _____.*

MASSIMALI ASSICURATI

R.C.T. Euro 1.000.000,00 unico

R.C.O. Euro 1.000.000,00 unico

MASSIMO RISARCIMENTO

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la Garanzia RCT e/o RCO il massimo esborso della Compagnia non potrà superare il massimale previsto in polizza di euro 1.000.000,00.

FRANCHIGIE

Si conviene che per ogni sinistro, il danno verrà liquidato con applicazione di una franchigia fissa di Euro 750,00 salvo i diversi limiti di non indennizzo di seguito dettagliati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

D.L. 155/97

L'assicurazione, alle condizioni di polizza, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla violazione delle disposizioni di cui al D.L. 155/97 (igiene dei prodotti alimentari) e successive modifiche ed integrazioni.

COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente ai lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori, nonché loro titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi.

LIMITI DI RISARCIMENTO

Le condizioni di cui agli articoli che seguono sono operanti fino alla concorrenza massima di euro 260.000,00 per sinistro, salvo diverse indicazioni contenute nelle singole clausole.

PERSONALE NON DIPENDENTE / DANNI A TERZI

A parziale deroga dell'Art.15 lett. c) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", sono considerati terzi tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro con l'Assicurato, subiscono un danno in occasione della loro partecipazione, anche non manuale alle attività in premessa.

DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 17 lett. c) delle Norme che regolano l'assicurazione, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o subappalto con l'Assicurato stesso, ma della cui opera egli si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'Art.17 lett. B) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Ferma l'esclusione delle cose (strutture e merci) comunque destinate alle attività che si svolgono nell'ambito delle manifestazioni.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

La garanzia di polizza si intende estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature ed allestimenti vari.

FABBRICATI - IMPIANTI - ATTREZZATURE

A deroga dell'Art.17 lett. D) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia è estesa ai danni derivanti dalla proprietà ed uso di fabbricati, stand, box, tribune e simili comunque costruiti e relativi impianti utilizzati per tutte le attività descritte in premessa, compresi ascensori e montacarichi.

MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'Art.17 lett. F) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia è estesa ai danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

COSE NELL'AMBITO

A parziale deroga dell'Art.17 lett. G) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia è estesa alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, escluse comunque le cose di proprietà degli standisti.

ESPOSITORI / STANDISTI

Nelle garanzie di polizza sono compresi i danni alle cose di proprietà degli espositori e/o standisti, esclusi quelli verificatesi durante le fasi di montaggio e smontaggio e allestimento, comunque con l'esclusione dei danni provocati agli autoveicoli.

SMERCIO

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute e somministrate, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'Assicurazione si

intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. La garanzia si intende estesa ai danni derivanti dalla predisposizione dei cibi eseguita anche prima ed anche fuori della manifestazione, purché consumati all'interno della manifestazione stessa.

CONDUTTURE IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'Art.17 lett. I) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", sono compresi in garanzia i danni a condutture ed impianti sotterranei. Tale estensione è prestata con uno scoperto del 10% e minimo non indennizzabile di euro 1.000,00, restando inteso che in ogni caso la Società non risarcirà, a tale titolo, somma superiore a euro 15.000,00.

DANNI CAUSATI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

A parziale deroga dell'Art. 17 lett. L) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile a termine di polizza. La garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 10.500,00 con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00 per i danni interni all'area della manifestazione. La garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 50.000,00 con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00 per i danni esterni all'area della manifestazione.

INTERRUZIONE DI SERVIZI

A parziale deroga dell'Art.17 lett. L) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", sono compresi in garanzia i danni diretti subiti dagli Enti erogatori per interruzioni totali o parziali dei servizi da questi prestati.

Tale estensione è prestata con uno scoperto del 10% e minimo non indennizzabile di euro 1.000,00 restando inteso che in ogni caso la Società non risarcirà a tale titolo somma superiore a euro 10.000,00.

USO VELOCIPEDI

La garanzia è estesa ai danni conseguenti alla circolazione di velocipedi all'interno dell'area di svolgimento della festa ed utilizzati dagli organizzatori e dai volontari.

PRELIEVO, RIFORNIMENTO E CONSEGNA MERCI

La garanzia comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci